

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15044 Anno 2017

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CARBONE ENRICO

Data pubblicazione: 16/06/2017

### ORDINANZA

1120  
2017

sul ricorso iscritto al n. 9227/2013 R.G. proposto da  
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico  
Dragonetti, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini n. 6  
presso lo studio dell'Avv. Vania Romano, per procura in calce al  
ricorso;

- ricorrente -



contro

Ventura Paolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Leone,  
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla piazza  
Adriana n. 5, per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della  
Puglia n. 2/26/13 depositata il 15 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio  
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per  
il rigetto del ricorso.

## **RILEVATO CHE**

- In relazione ad avviso di accertamento notificato a Paolo Ventura per omessa denuncia e omesso pagamento TARSU sugli anni 2003/2007, il Comune di Foggia ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell'annullamento di primo grado.
- Il ricorso denuncia violazione degli artt. 62, 70 d.lgs. 507/1993 e vizio di motivazione, avendo il giudice d'appello escluso la tassazione per l'inutilizzabilità dell'immobile, malgrado questa non fosse stata denunciata dal contribuente, che anzi aveva ottenuto per la medesima unità la deduzione ICI "prima casa".
- In base alla norma generale dell'art. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993, la TARSU è dovuta per il solo fatto della detenzione immobiliare, sicché le deroghe ammesse dall'art. 62, comma 2, non operano per la mera situazione di fatto, ma soltanto ove questa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 15 febbraio 2013, n. 3772, Rv. 625621).
- Il giudice d'appello ha violato tale principio di diritto, esprimendo una *ratio decidendi* limitata all'inutilizzabilità dell'immobile quale dato fattuale, senza riguardo per il dato formale della denuncia.
- Il ricorso deve essere accolto quanto alla violazione di legge (la denuncia motivazionale è inammissibile, poiché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si applica *ratione temporis* nel testo novellato dalla l. 134/2012); la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

## **P. Q. M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 maggio

